

XXXVIII.

TORNATA DEL 28 MAGGIO 1874

Presidenza TORRE ARSA.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Congedi — Squittinio segreto delle leggi discusse nella tornata antecedente — Discussione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione per l'accollo e la escavazione delle miniere di Terranera e Calamita nell'Isola d'Elba, e per la vendita del minerale escavato — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Dubbi ed istanza del Senatore Tabarrini, Relatore — Risposta del Ministro delle Finanze — Approvazione dell'articolo unico del progetto — Discussione del progetto di legge per l'appalto dello stabilimento salifero e balneario di Salso — Dichiarazione del Senatore Verga, Relatore, cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione dell'articolo unico del progetto — Discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie — Dichiarazioni del Senatore Miraglia, Relatore, cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione per articoli del progetto — Proposta del Senatore Chiesi, approvata — Discussione del progetto di legge per un dazio di statistica — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Approvazione per articoli del progetto — Discussione dei progetti di legge: 1. per una tassa sulle preparazioni della radica di cicoria; 2. per la tassa sulla fabbricazione dell'alcool e della birra, approvati per articoli, in seguito a dichiarazioni del Senatore Verga, Relatore — Discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento dei Giurati ed alla procedura nei giudizi avanti la Corte d'Assise — Dichiarazioni e istanza del Senatore De Filippo, cui risponde il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Appunti e considerazioni dei Senatori Maggiorani e Conforti, cui risponde il Senatore Vacca, Relatore — Dichiarazione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, cui risponde il Relatore — Replica del Ministro — Presentazione di un progetto di legge — Annullamento dello squittinio.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; più tardi intervengono i Ministri della Guerra e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Sunto di petizioni:

« N. 23. I Procuratori esercenti presso il Tribunale del Circondario di Bobbio si associano alla petizione N. 18, presentata dall'assemblea dei Procuratori esercenti presso la Corte d'Appello di Casale (Piemonte), nel chiedere che venga modificato l'articolo 6 del pro-

getto di legge per l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore. »

« 24. La Camera di disciplina dei Procuratori esercenti presso il Tribunale di Circondario d'Asti, ecc. » (*Identica alla precedente.*)

« 25. La Camera di Commercio ed Arti di Torino fa istanza perchè vengano introdotte alcune modificazioni nel progetto di legge relativo alla tassa sugli affari di Borsa. »

« 26. Gli Agenti di cambio di Firenze, di Genova, di Livorno, di Messina, di Napoli, di Palermo, di Roma e di Torino, ecc. » (*Identica alla precedente.*)

I signori Senatori Pasolini, Casati, Serra Domenico, Balbi-Senarega e Della Gherardesca, domandano un congedo di un mese per motivi di famiglia, e i Senatori Cittadella e Burci un congedo pure di un mese, per motivi di salute che loro viene dal Senato accordato.

Si procede all'appello nominale per la votazione dei seguenti progetti di legge:

Riforma del Monte di Pietà di Roma; e modificazioni alle tasse di registro e bollo e alla legge sulle assicurazioni e sui contratti vitalizii.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini fa l'appello nominale.)

**Discussione del progetto di legge per una convenzione per l'accollo e l'escavazione delle miniere di Terranera e Calamita nell'isola d'Elba.**

(V. *Atti del Senato N. 37*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento dei Giurati ed alla procedura nei giudizi avanti la Corte d'Assise, ma non essendo ancora presente l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, se il Senato acconsente si procederà alla discussione del progetto di legge che figura al N. 3 all'ordine del giorno, e che riguarda una convenzione per l'accollo e l'escavazione delle miniere di Terranera e Calamita nell'isola d'Elba.

I componenti dell'Ufficio Centrale sono pregati a prendere il loro posto.

Si dà lettura dell'articolo unico di cui si compone il progetto di legge:

Esso suona così:

Articolo unico.

« È approvata la convenzione stipulata nel dì 20 marzo 1873 tra le Finanze dello Stato,

l'Amministrazione cointeressata delle regie miniere e fonderie del ferro in Toscana, ed il signor commendatore Francesco Brioschi, per lo accollo a quest'ultimo della escavazione delle miniere Terranera e Calamita nell'isola dell'Elba, e la vendita del minerale escavato. »

È aperta la discussione generale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. La Giunta centrale del Senato ha espresso alcune considerazioni intorno a questo contratto, le quali mirano allo scopo di assicurarsi che i lavori promessi saranno fatti. Io naturalmente non potevo e non posso modificare una convenzione essendo stata stipulata, non da me, ma dal mio predecessore. Essa però sarà osservata, e ci sono le volute garanzie perchè i lavori sieno fatti nel tempo stabilito.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Giacchè l'onorevole Presidente del Consiglio è stato così cortese da rispondere ad uno dei dubbi che la Commissione ha creduto di muovere relativamente all'approvazione di questo contratto, lo pregherei a voler dare anche qualche schiarimento sopra un altro dubbio che fu oggetto di discussione nell'Ufficio Centrale.

La convenzione per se stessa, come il Senato comprende, è di pochissima importanza, per ciò che riguarda la proprietà demaniale che ne forma il subbietto, limitandosi a due sole tra le miniere dell'Isola dell'Elba; a quella di Calamita, e all'altra di Terranera; due miniere pochissimo produttive, anzi una assolutamente inutile, a meno che non si costruisca in suo servizio una strada ferrata che trasporti il minerale scavato dalla miniera alla marina.

Se peraltro la cosa è di poca importanza oggi, potrebbe essere di grandissima in un avvenire assai prossimo.

Ed infatti, il costituirsi oggi una Società mineraria la quale ottiene dal Governo la concessione di due miniere quasi abbandonate, e costituirsi quest'impresa per un tempo di oltre trent'anni, ha fatto dubitare all'Ufficio Centrale che questo fosse quasi un preoccupare l'avvenire; perchè, quando scaderà il contratto fatto coi sovventori dell'imprestito toscano del

1853, che sarà nel 1881, il Governo si troverà nella libertà o di esercitare per conto proprio il rimanente delle miniere dell'Elba, o di fare un'altra convenzione con un'altra compagnia qualunque.

Ora, all'Ufficio Centrale pareva che quando questi nuovi concessionari si troveranno nel 1881 già in possesso di due miniere, avendo apparecchiato quello che importa per stabilire una vasta impresa metallurgica, con tutti gli strumenti che ha l'industria moderna, essi potranno in certo modo paralizzare la libertà riacquistata allora dal Governo.

Questa Società, che sarà costituita sul luogo, con mezzi potenti e fors'anche colla riuscita di queste due miniere, di cui ora si contenta, pareva che potesse in qualche modo vincolare fin da oggi il Governo, perchè al momento in cui tornerà libero di fare nuove concessioni, essa fosse la sola che potesse utilmente concorrere.

Perciò all'Ufficio Centrale pareva che questa concessione oggi di poco momento, potesse essere il germe di una concessione maggiore, preoccupando l'avvenire di un'industria, la quale di certo è chiamata ad un grandissimo svolgimento, appena potrà essere o nelle mani di un concessionario privato che sia potente di capitali e di sapere, o nelle mani del Governo deciso a consacrarvi tutto quello che è necessario per una grande impresa industriale.

Questo era un semplice dubbio che aveva l'Ufficio Centrale, e, come avrà veduto il Senato, non ostante questo dubbio, le conclusioni della sua Relazione erano per approvare senz'altro la convenzione proposta.

Ma a questa approvazione potrebbe venire tanto più sicuramente il Senato, quanto potessero essere più soddisfacenti le spiegazioni che il Presidente del Consiglio e Ministro delle Finanze volesse dare a questo riguardo.

E giacchè ho la parola, mi fermerò anche sopra un altro dubbio che aveva da principio formato soggetto di esame presso l'Ufficio Centrale.

Per la convenzione che i sovventori dell'imprestito del 1853 fecero col Governo toscano, le miniere dell'Elba erano date in garanzia per il pagamento dei frutti dell'imprestito; e siccome le miniere si davano in amministrazione cointeressata all'assuntore dell'imprestito, così, prevedendo che gli utili potessero essere mag-

giori della somma dovuta per gl'interessi, si stabilì che si sarebbe fatto un riparto fra i possessori dei titoli del prestito ed il Governo, di ogni sopravanzo d'utili.

Sebbene l'impresa non abbia avuto tutto quello svolgimento che si sarebbe desiderato, i portatori dei titoli hanno pur goduto una partecipazione agli utili, specialmente in questi ultimi anni.

Ora, pareva all'Ufficio Centrale che questa specie di Società anomala che non delibera, nè ha un rappresentante di sua elezione, non potesse legalmente obbligarsi, intervenendo come parte contraente nella proposta convenzione.

Perciò si dubitò che a questa convenzione potesse mancare il fondamento giuridico, in quanto è mancata la volontà di obbligarsi nei partecipanti ai lucri della concessione del 1853.

È vero per altra parte che il carattere anomalo di questa Società portava di necessità qualche cosa di anormale anche nella nuova convenzione; e poichè i portatori dei titoli del prestito del 1853 non sono costituiti in società, nè hanno una rappresentanza, anche volendo, non si saprebbe come fare ad ottenere il loro consenso.

A questa difficoltà l'Ufficio Centrale aveva risposto a se stesso coll'osservare, che siccome questa nuova convenzione non recava verun danno ai portatori dei titoli del prestito del 1853, e poteva piuttosto in qualche modo esser loro di giovamento; così dove non era danno, il consenso potesse presumersi.

Però se anche su questo proposito l'onorevole Presidente del Consiglio potesse dare qualche spiegazione, il dubbio dell'ufficio Centrale rimarrebbe pienamente risoluto.

In ultimo, l'Ufficio Centrale non poteva dissimulare che gli abitanti dell'isola d'Elba, i quali per le mutate condizioni dell'isola, si trovano oggi in grandi angustie, hanno sempre ripetuto che ove cessassero le leggi che assicurano al Governo il monopolio delle miniere dell'isola, ne sarebbe venuto ad essi un grandissimo vantaggio.

Quest'opinione, vera o falsa che sia, pure è stata sostenuta da molti; e siccome si ricollega al principio di libertà che informa la nostra legislazione economica, così non parrebbe che fosse affatto da trascurare; ed è in questo senso che l'Ufficio Centrale esprimeva il voto che ove

il Governo, come più volte ha promesso, fosse per riformare la legislazione sulle miniere, anche al monopolio governativo delle miniere dell'isola d'Elba si trovasse modo di provvedere, per basare tutta legislazione mineraria del Regno sopra i medesimi principii.

Queste sono le avvertenze che ho creduto di fare, più per dare occasione al Presidente del Consiglio di esprimere le sue idee, chè per dar luogo ad una discussione sul merito della legge proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro delle Finanze ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io risponderò all'onorevole preopinante nell'ordine inverso delle sue interrogazioni. Comincerò dall'ultima.

È verissimo: più volte si è parlato delle condizioni particolari dell'isola d'Elba; si è anche parlato del monopolio che il Governo vi esercita, sebbene io creda che la parola *monopolio* non abbia qui il suo significato esatto, giacchè non è a titolo gratuito, ma a titolo oneroso che il Governo possiede quelle miniere.

È però un fatto che questa questione ha molto agitato gli animi, e debbo soggiungere che quando fu negoziato il trattato di commercio colla Francia, il Governo pensò alla possibilità di modificare la legislazione mineraria dell'isola. Ma è evidente che non si poteva modificare la legislazione mineraria dell'isola, senza modificare nello stesso tempo la legislazione mineraria di tutto quanto lo Stato. Ed è qui dove si sono incontrate gravissime difficoltà.

A voi tutti è noto, Signori Senatori, come in Italia prevalgano due maniere di legislazione opposte, e come vi siano caldi sostenitori dell'una e dell'altra. Taluni vi dicono che, per esempio, l'isola di Sardegna senza la legislazione che vigeva in Piemonte intorno alla coltivazione delle miniere non avrebbe progredito come ha fatto specialmente da alcuni anni, e credono che la libertà assoluta non regolata da disposizioni speciali sia piuttosto atta a isterilire che a fecondare questa industria. Taluni altri invece sono fautori del principio opposto, e credono che qui, come in ogni altra parte, sia solo la libertà quella che può dar vita e moto al lavoro e alla prosperità.

Io non vorrei oggi entrare in questa discussione, nè chiarire intieramente il pensiero mio,

il quale forse sta nel mezzo, cioè, che nè la indipendenza assoluta, come s'intende in alcuni luoghi e da taluni, nè eccessive restrizioni giovino allo sviluppo dell'industria, ma una libertà governata da regole moderate.

Certamente il Governo ha intenzione di occuparsi, e si occuperà di questa materia, essendo bene che l'Italia abbia una legislazione mineraria comune; ma non potrei prendere un impegno a tempo determinato trattandosi di una questione che per se stessa è molto intricata e che non potrebbe convenientemente studiarsi, mentre altre questioni pur gravissime aspettano da noi una risoluzione.

Vengo al secondo punto, cioè a dire alla questione legale.

Certo se si fosse trattato di una Società costituita colle forme ordinarie e che avesse uno statuto che permettesse di dar forma legittima ad una radunanza di azionisti, il Governo non avrebbe mancato di convocarli per le loro deliberazioni. Ma, come l'onorevole preopinante ha testè riconosciuto, gli azionisti di questa società si trovano in condizioni del tutto anormali; essi in sostanza non hanno che una cartella di godimento che esprime una partecipazione qualunque degli utili delle miniere.

Del resto, fu dal Governo Toscano stabilita sino *ab origine* una rappresentanza di questi azionisti destinata appunto ad agire nell'interesse loro.

Adunque quando la Direzione della Società, quando la rappresentanza degli azionisti, stabilita fino dalle origini della Società stessa, interveniva a sancire il contratto, il Governo, sentito anche il parere di esimii giureconsulti, ha creduto di poter stipulare il contratto stesso senza timore che in avvenire gli fossero intentate delle liti. E si confermò viemmaggiormente in quest'opinione dal momento che il contratto era tutto a vantaggio degli azionisti; poichè, come bene ha osservato l'onorevole Senatore Tabarrini, si tratta di due miniere che oggi rendono nulla, ed una delle quali anzi resterebbe sempre infruttifera senza i lavori che verranno eseguiti.

Vengo all'ultima questione, che fu la prima sollevata dall'onorevole oratore, e che è per me la più grave di tutte.

Posto che oggi voi fate un contratto che ragionevolmente dà speranza di suscitare nell'isola un movimento industriale più pronun-

ciato; posto che questo contratto riguarda solo due miniere che oggi nulla rendono, ma che possono e debbono rendere più tardi nell'interesse stesso di chi costituisce la Società, però osservava la Giunta Centrale, avete voi considerato in quali condizioni vi troverete quando, nel 1881, cesserà il contratto, e il Governo ritornerà nel pieno possesso di tutte le miniere dell'Isola? Tale mi pare che fosse la questione sollevata dall'Ufficio Centrale.

A ciò rispondo che la Società attuale non acquista alcun diritto ad avere la concessione delle altre miniere; e per conseguenza il Governo resta perfettamente libero di darle o ad essa, o ad altre Società, o di esercitarle per proprio conto, come crederà meglio. Ma se giuridicamente non si prende alcun impegno con la Società accollataria delle due miniere di Terranera e Calamita, la forza delle cose non costringerà il Governo ad estendere a lei sola, dice ancora la Giunta centrale, la concessione di tutte le nostre miniere dell'Isola?

In verità io considero la cosa dal lato opposto, e dico che, per avere creato un'industria colla concessione di due miniere che oggi sono infruttifere, il Governo è posto, non in condizione peggiore, ma in condizione migliore dirimetto alle altre miniere che un giorno dovrà affittare od esercitare. Io non nego che se la Società concessionaria mostrerà di saper far bene, potrà presentarsi come concorrente per prendere queste miniere.

È però un fatto che quando nell'Isola si trovi chi sa far fruttare le miniere, e quando siavi eretto uno Stabilimento siderurgico, il Governo potrà sostenere maggiormente il prezzo delle sue miniere e concederle a condizioni migliori di quelle che avrebbe se continuasse ad esistere l'attuale stato di cose.

Per conseguenza, se sul primo punto non ho potuto esprimere se non che un voto di una legislazione uniforme in Italia, se sul secondo ho dovuto riferirmi a consultazioni e a pareri di uomini periti nella materia, in questo terzo dubbio esprimo una vera e propria convinzione, cioè a dire, che la concessione presente lungi dal danneggiare il Governo nelle operazioni che potrà fare al 1881, lo metterà al contrario in una posizione migliore.

Senatore TABARRINI, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio delle spie-

gazioni che ha avuto la compiacenza di darmi, e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo unico della legge che sarà poi rimandata allo squittinio segreto nella tornata di domani.

(*Vedi sopra.*)

#### **Discussione del progetto di legge per l'appalto dello Stabilimento salifero e balneario di Salso.**

(*V. Atti del Senato N. 46*)

Si passa ora alla discussione del progetto di legge per l'appalto dello Stabilimento salifero e balneario di Salso.

Prego i signori componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Do lettura dell'articolo unico del progetto di legge:

« Articolo unico. È fatta facoltà al Governo di appaltare lo Stabilimento salifero e balneario di Salso per anni cinquanta sotto l'osservanza della legge sulla contabilità dello Stato. »

È aperta la discussione su questo articolo.

L'onorevole Relatore non ha osservazioni da fare?

Senatore VERGA, *Relatore*. Non ho altra osservazione a fare se non questa, che col progetto di legge in discussione si chiede semplicemente l'autorizzazione di appaltare lo Stabilimento salifero e balneario di Salsomaggiore per anni cinquanta; i capitoli dell'appalto non fanno più parte integrante del progetto di legge, e l'Ufficio Centrale non ha esitato ad ammettere che ciò è perfettamente regolare, essendo nella piena facoltà del Governo, a senso della legge sulla contabilità dello Stato, di determinarli, sotto la sua responsabilità, come per ogni altra proprietà demaniale che viene affittata.

Il Governo poi è stato indotto a proporre una lunga durata, quella di cinquant'anni, per l'obbligo abbastanza gravoso che è stato imposto all'appaltatore di dovere spendere cinquanta mila lire nel migliorare lo Stabilimento nel primo triennio, senza dritto di rimborso alla fine della locazione, e l'Ufficio Centrale non ha potuto non trovare conveniente e giustificata la proposta di un contratto di così lunga durata.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Nell'anno scorso era stato presentato questo medesimo progetto col capitolato che ne formava parte integrante. Se il progetto fosse stato subito approvato, si potevano tentare gli appalti; e se questi fossero andati deserti, vi era ancor tempo di promuovere nuove deliberazioni al Parlamento.

Ma il progetto non potè correre tutti i suoi stadii nella scorsa Sessione. L'affitto attuale dello stabilimento cessa il 31 dicembre dell'anno corrente. Ecco perchè il Governo ha dovuto domandare la facoltà che il capitolato non sia annesso al progetto onde, qualora l'appalto andasse deserto, poterne modificare le condizioni senza ricorrere al Parlamento. Imperocchè sarebbe dannosissimo all'amministrazione dello Stato se dovesse essa medesima far andare ad economia uno stabilimento di tal natura.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, rileggo l'articolo unico del progetto per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Domani lo si voterà a squittinio segreto.

#### Discussione del progetto di legge per la Sila delle Calabrie.

(V. Atti del Senato N. 47)

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, ed essendosi distribuite soltanto oggi le Relazioni riguardanti i progetti di legge per un dazio di statistica, per la tassa sulle preparazioni della radica di cicoria, e per quella sulla fabbricazione dell'alcool e della birra, se non vi sono opposizioni, passeremo alla discussione del progetto di legge riguardante la Sila delle Calabrie.

L'Ufficio Centrale è composto dei Senatori Moscuza, Miraglia, Scialoja, De Filippo e Amari prof., ed io li invito a prendere posto al banco delle Commissioni.

Senatore MIRAGLIA, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Rel.* Il Senato non ignora che questo stesso progetto di legge venne già presentato nell'altro ramo del Parlamento dall'onor. Minghetti insino dall'anno 1862. Non essendosi discusso in quell'epoca, i Ministri successori apportarono radicali modificazioni al primitivo progetto e persino tre volte la Camera elettiva ebbe ad occuparsene. Venuta la legge in Senato non si può dimenticare che

lunga e importante ne fu la discussione; è il lavoro preparato dall'Ufficio Centrale fu tale che modificava in molte parti sostanziali il progetto del Ministero; ma il Governo accettò il lavoro dell'Ufficio Centrale, e dopo molti emendamenti portativi nella discussione, il Governo lo presentò alla Camera elettiva. Se non che, non essendosi potuto discutere nella passata Sessione oggi lo si è riprodotto dal Governo nei medesimi termini nei quali fu votato dal Senato, cosicchè l'attuale Ufficio Centrale, costituito dall'onorevole Presidente, dei medesimi membri (meno due che erano assenti) che se ne erano occupati l'altra volta, non ha potuto far altro che rimettersi alla precedente relazione ed invocare da voi il suffragio a questo progetto di legge, che, come dicevo, è identico a quello che fu già discusso ed approvato dal Senato.

Ho fatto queste dichiarazioni affinché l'onorevole Presidente si compiaccia permettere che non sia data lettura dell'intero progetto di legge, ma si passi addirittura alla discussione degli articoli, quando nessuno domandi la parola sulla discussione generale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Questo progetto di legge fu già discusso dal Senato e vi fu votato con alcune modificazioni, accettate tanto dal precedente Ministero, quanto dall'attuale. Esso però non ha potuto esser votato dall'altro ramo del Parlamento prima che fosse chiusa la scorsa Sessione. Ecco perchè si ripresenta al Senato tale e quale vi è già stato approvato.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale domanda che la Presidenza sia dispensata della lettura del progetto di legge.

Chi approva questa proposta, voglia alzarsi. (Approvato.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

« Le terre della Sila Regia che furono dichiarate demaniali con sentenze del Commissario Civile passate in giudicato, e la quarta parte delle difese nella Sila Badiale, già assegnate al Demanio, non ostante qualunque possesso contrario, opposizione o richiamo, sono di pieno

diritto devoluto, nella loro integrità, al Demanio dello Stato. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Le difese nella Sila Regia non ancora reintegrate al Demanio dello Stato sono dichiarate libere ed assolute proprietà de' loro possessori ne' limiti della identificazione, confinazione, e misura fatta eseguire dal Commissariato civile; e tutte le relative contestazioni col Demanio sulla proprietà ed estensione delle difese medesime sono estinte.

Sono pure dichiarati liberi ed assoluti proprietari i possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale.

(Approvato.)

Art. 3.

Lo Stato conserverà le Camere Chiuse di Galoppiano e di Macchialunga Boscosa, e loro attinenze, con altre parti boschive, da scegliersi dal Governo sulle terre demaniali; purchè non oltrepassino in tutto, comprese le due predette Camere Chiuse, l'estensione di 3,500 ettari.

(Approvato.)

Art. 4.

Le terre nella Sila Regia sono affrancate dalla prestazione della fida, giogatico o granetteria, mediante il pagamento di un capitale eguale a venti volte la prestazione netta di fondiaria, sulle liquidazioni avvenute secondo le norme sancite col R. Rescritto del 9 maggio 1853. Per i possessori però delle difese transatte, per le quali vi furono decisioni del Commissariato Civile passate in cosa giudicata, il capitale di affrancamento sarà eguale a sedici volte la prestazione.

A questo credito sarà aggiunto quello che risulta dall'arretrato dei canoni.

(Approvato.)

Art. 5.

I possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale, i quali, per effetto dell'art. 2 sono dichiarati proprietari assoluti, pagheranno un capitale eguale a venti volte la prestazione di fida, giogatico o granetteria, applicandovi pel modo di liquidazione le dispo-

sizioni dell'accennato Regio Rescritto 9 maggio 1853.

In corresponsivo del godimento antecedente questi possessori pagheranno una somma uguale a dieci annualità della medesima prestazione; la qual somma, aggiunta al credito del capitale sopra indicato, sarà da essi pagata nelle forme e nei modi medesimi.

(Approvato.)

Art. 6.

La servitù dell'alberatura che pesa sulle terre Silane è estinta col pagamento di un capitale corrispondente al valore dei pini e degli altri alberi da costruzione navale, nella somma che sarà determinata d'accordo, ovvero col mezzo di regolare perizia.

Nell'accertare il debito dei proprietari, si terrà conto degli alberi distrutti o danneggiati dal 1° gennaio 1870.

(Approvato.)

Art. 7.

Le opposizioni dei proprietari, i quali in virtù di titoli possono dimostrare che le terre da loro possedute sono esenti dalla servitù dell'alberatura o dalla prestazione, saranno giudicate dall'autorità giudiziaria con le norme del procedimento sommario.

Queste contestazioni non sospendono in alcun modo il disposto degli articoli 4, 5 e 6.

Il giudice pronunciando sulla controversia, statuirà pure sugli effetti della sua pronunziazione quanto al credito, di cui è parola negli stessi articoli 4, 5 e 6.

(Approvato.)

Art. 8.

Nel termine di venti anni a contare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge, i possessori delle terre, o loro aventi causa, saranno tenuti ad estinguere il debito che a termini degli articoli 4, 5 e 6 hanno verso lo Stato, pagandone un ventesimo ogni anno, salvo ad essi la facoltà di anticipare il pagamento.

Sino al 31 dicembre dell'anno in cui avrà luogo la liquidazione del debito, essi continueranno a corrispondere a titolo d'interesse il valore del canone o della prestazione attuale, ed in seguito pagheranno l'interesse del 5 per cento sulla somma per essi dovuta. I pagamenti si faranno in un'unica scadenza annuale

da determinarsi con Regolamento, e per l'esecuzione dell'interesse è conservata allo Stato l'ipoteca stabilita per il credito stesso.

Trascorsa la mora di venti anni senza che siasi soddisfatto al debito, le terre gravate saranno poste in vendita, e, saldato il debito e rimborsate tutte le spese, la somma eccedente che rimanesse dal prezzo ricavato, sarà aggiudicata al debitore.

(Approvato.)

Art. 9.

I proprietari e loro aventi causa, potranno liberarsi dal loro debito, cedendo in una volta sola allo Stato titoli di rendita al 5 0/0 inscritta sul gran libro del Debito Pubblico Italiano al valore nominale. Non gode di questo beneficio chi paga a rate.

(Approvato.)

Art. 10.

Per i crediti di cui è parola negli articoli 4, 5 e 6, il Demanio conserva il diritto di prelazione a qualunque creditore dei suoi debitori sopra gl'immobili soggetti alla prestazione ed alla servitù dell'alberatura; prendendo sopra gli stessi immobili un'iscrizione ipotecaria nel termine di sei mesi dalla data dell'atto che ha accertato il credito.

(Approvato.)

Art. 11.

Le terre della Sila, le quali si trovano soggette agli usi civici, sono prosciolte da tali vincoli.

In compenso dell'esercizio di questi usi civici che competono ai Comuni ed alle popolazioni sulle terre della Sila, sarà devoluta ai Comuni medesimi ed in proporzione delle rispettive loro ragioni, la metà delle terre demaniali aperte, con la eccezione di cui all'articolo 3.

L'altra metà è ceduta ai Comuni medesimi per costruzioni di strade, ed altresì in compensamento di tutte indistintamente le ragioni di credito verso il Demanio.

Le terre saranno censite o quotizzate secondo che sarà determinato dal Consiglio Provinciale avuto riguardo agl'interessi dei Comuni.

I demani silani, di cui la proprietà è presentemente contesa fra lo Stato ed alcuni Comuni, è ceduta a questi Comuni, salvo il di-

ritto che gli altri Comuni possano avere sui demani medesimi.

(Approvato.)

Art. 12.

I Comuni per le terre demaniali ad essi assegnate e cedute debbono pienamente rilevare il Demanio da ogni molestia di lite o di pretese che si potessero muovere per ragioni dell'esercizio degli usi civici, e per ragioni di credito.

(Approvato.)

Art. 13.

Tutti i possessori di terre nella Sila sono stretti in consorzio obbligatorio a norma della vigente legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, per concorrere in proporzione delle terre che posseggono, e del beneficio che ne ritraggono, ad aprire strade che attraversino la Sila in ogni direzione, ed a provvedere al mantenimento di queste.

(Approvato.)

Art. 14.

Colle somme provenienti dai crediti di cui agli articoli 4, 5 e 6, il Demanio, dedotte le spese per l'esecuzione della presente legge, verrà in sussidio di quei Comuni che nel termine di dieci anni apriranno strade nella Sila.

(Approvato.)

Art. 15.

In ogni capoluogo di mandamento, dove sono terre della Sila, saranno nominati tre arbitri inappellabili, uno scelto dal Prefetto della Provincia, e due dal Presidente del Tribunale civile. Questi arbitri provvedono collegialmente agli accertamenti ed alle determinazioni di cui agli art. 4, 5 e 6, nonchè ad assegnare a ciascun Comune interessato la quota delle terre ad esso spettanti in compenso degli usi civici e per cessione fatta dal Demanio. Giudicheranno altresì su tutte le controversie che possono sorgere per l'esecuzione di questa legge (eccettuata le cause di cui è menzione nell'articolo 7) fra il Demanio ed i possessori delle terre ed i Comuni, nonchè fra questi e le popolazioni.

(Approvato.)

Art. 16.

L'arbitramento sarà pure valido per le persone incapaci e per gli enti morali legittimamente rappresentati.

(Approvato.)

Art. 17.

Per le ricusazioni dei periti e degli arbitri, e per quanto altro non è previsto dalla presente legge, saranno applicabili le disposizioni del Codice di procedura civile.

(Approvato.)

Art. 18.

La sentenza degli arbitri sarà resa esecutoria dal Tribunale civile.

Lo stesso Tribunale, nel rendere esecutoria la sentenza degli arbitri, potrà, sul richiamo delle parti ed in camera di consiglio, modificare la sentenza medesima nel caso in cui riconoscerà d'essersi incorso in grave errore di fatto.

(Approvato.)

Art. 19.

Nulla è innovato alle leggi ed ai regolamenti intorno alle acque e foreste, e sono abrogate tutte le leggi e disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato.)

Art. 20.

I modi di esecuzione della presente legge saranno determinati da apposito Regolamento per mezzo di Decreto Reale.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Domani la legge sarà votata a squittinio segreto.

Discussione del progetto di legge  
per un dazio di statistica.

(V. Atti del Senato N. 54).

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Siccome non ha potuto per anco intervenire alla tornata l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia e non si potrebbe quindi per ora discutere il progetto di legge sull'ordinamento dei Giurati che è all'ordine del giorno, io pregherei il Senato a voler derogare al suo Regolamento, ed a permettere che si proceda alla discussione di alcuni progetti di legge finanziarii che figurano nell'ordine del giorno, e precisamente di quelli segnati coi numeri 7, 8 e 9, sebbene le Relazioni dei medesimi sieno state distribuite solamente oggi. A termini del Regolamento, come è noto ai signori Senatori, dovrebbe correre un tempo assai più lungo tra la distribuzione della Relazione e la discussione del progetto, ma se il Se-

nato crede per questa volta di derogare al Regolamento, si potrebbero mettere, anzi farei formale proposta perchè si mettessero tosto in discussione i progetti di legge da me ora menzionati.

PRESIDENTE. Permetta; non si tratta di derogare al Regolamento, ma di fare uso di una facoltà consentita dal Regolamento stesso.

Senatore CHIESI. Trovo giustissima la osservazione dell'onorevole signor Presidente.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta dell'onorevole Senatore Chiesi.

Chi l'appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiata.)

Ora, se non ci sono osservazioni in contrario la metto ai voti.

Chi approva la proposta dell'onorevole Senatore Chiesi, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Prego la Commissione di Finanza a prendere il suo posto.

Si darà lettura del progetto di legge per un dazio di statistica.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto.

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Il presente progetto di legge, che ebbe la sanzione dell'altro ramo del Parlamento, non offre in se stesso alcuna difficoltà in quanto che veramente non fa che stabilire un minimo dazio anche per compensare un'operazione che si fa a grandi spese dall'amministrazione, cioè la pubblicazione delle statistiche.

Questo dazio, sotto l'aspetto della prosperità commerciale e del libero scambio, non può dar luogo ad obiezioni, perchè è stabilito in misura minima per capo o per oggetto.

Non può nemmeno dar luogo a difficoltà sotto l'aspetto delle stipulazioni internazionali avendo l'esempio della Francia, che trovandosi in condizioni eguali alle nostre, introdusse questo medesimo dazio, senza che ne sia seguita alcuna protesta di violazione dei trattati. Aggiungasi che i nostri trattati di commercio sono prossimi alla loro scadenza, ciò che contribuiva a non suscitare questione.

Quindi, e perchè il progetto di legge può dar un vantaggio al Tesoro di circa 2 milioni di lire,

e perchè non può portare alcun incaglio al commercio ed alla libertà di scambio, e anche perchè non porterà alcuna alterazione in causa dei trattati di commercio attuali, per tutti questi motivi io lo raccomando alla benevolenza del Senato.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È imposto un diritto speciale di statistica sulle merci estere che entrano nel territorio dello Stato, qualunque ne sia la destinazione, e sulle merci nazionali o nazionalizzate che sono spedite all'estero.

» Questo diritto è stabilito nella misura di dieci centesimi per ogni involto di qualunque dimensione e peso, se trattasi di merci, animali vivi o morti contenuti in colli, fusti, casse, sacchi, corbe, gabbie od altri recipienti; per ogni 1000 chilogrammi, se trattasi di merci alla rinfusa. Per gli animali vivi o morti della specie cavallina, asinina, bovina, ovina, caprina e suina, il diritto è di dieci centesimi per ogni capo. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Non è dovuto il diritto di statistica nei casi di temporaria importazione ed esportazione del bestiame destinato al pascolo ed al lavoro, e del grano portato ai mulini per essere ridotto in farina. »

(Approvato.)

« Art. 3. Gli agenti doganali sono incaricati della riscossione del diritto di statistica. »

(Approvato.)

La votazione a squittinio secreto sarà fatta nella seduta di domani.

**Discussione del progetto di legge per una tassa sulle preparazioni della radica di cicoria.**

(V. *Atti del Senato* N. 55)

Viene ora in discussione il progetto di legge per una tassa sulle preparazioni della radica di cicoria.

Si dà lettura del progetto.

(Vedi *infra*.)

La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore VERGA, *Relatore*. La Commissione di Finanza ha esaminato maturamente questo

progetto di legge, e si è facilmente indotta a proporvene l'approvazione, sì e come fu votato dalla Camera dei Deputati per le seguenti considerazioni. L'uso delle preparazioni della radica di cicoria si è molto diffuso in questi ultimi anni ed ha influito sulla consumazione del caffè, che essa surroga e quindi sulla tassa cui va soggetto questo ricco coloniale. Onde riparare a questa diminuzione di proventi doganali è stata proposta questa tassa che colpisce sia la fabbricazione interna, che l'importazione dall'estero, e la Commissione di Finanza non ha potuto essere trattenuta dall'accettarla, dacchè viene tassata così una produzione interna, in quanto che la maggior quantità di questa radica di cicoria ci proviene dall'estero, cioè quindici mila quintali circa, mentre all'interno si fabbricano soli cinquecento quintali, e questi da due sole fabbriche. Da questa tassa il Ministero crede di poter ritrarre un mezzo milione.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, s'intenderà chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È imposta una tassa sulla fabbricazione della cicoria preparata, e di ogni altra sostanza che nel consumo possa applicarsi agli usi della cicoria preparata e del caffè. »

È aperta la discussione sul 1. articolo.

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti.

Chi approva l'art. 1., voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. Questa tassa è fissata in lire 30 al quintale, e sarà pagata direttamente dai fabbricanti in ragione della quantità del loro prodotto, colle norme che saranno stabilite da un regolamento da approvarsi con Decreto Reale. »

(Approvato.)

« Art. 3. Una soprata tassa di lire 30 al quintale è imposta sulla cicoria preparata e su ogni altra sostanza di analoga natura introdotta dall'estero nello Stato. »

(Approvato.)

« Art. 4. Sono applicabili a questa tassa le disposizioni della legge 3 luglio 1864, N. 1827, e dell'allegato L alla legge 11 agosto 1870, N. 5784, sulla facoltà data agli agenti della amministrazione e sulle contravvenzioni. »

(Approvato.)

« Art. 5. Un Décreto Reale, fisserà il giorno in cui la presente legge andrà in vigore. »

(Approvato.)

PRESIDENTE. La legge sarà votata domani per squittinio segreto.

### Discussione del progetto di legge per una tassa sulla fabbricazione dell'acool e della birra.

(V. Atti del Senato N. 53).

Si passa ora al progetto di legge per una tassa sulla fabbricazione dell'acool e della birra. Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge il progetto.

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Senatore VERGA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA, *Relatore*. Mi permetta il Senato, che a nome della Commissione di Finanza, gli esponga succintamente le ragioni dalle quali fu mossa ad esprimere voto favorevole all'approvazione di questo progetto di legge.

La Commissione ha riconosciuto che esso, mentre migliora il provento della tassa di fabbricazione dell'acool e della birra, raggiunge lo scopo di far cessare i reclami dei commercianti ed industriali. Ed infatti in quanto all'alcool introduce un metodo di misura più esatto, stabilito sopra studii maturamente fatti e sopra criteri adottati presso altre nazioni, col quale metodo la tassa rimane applicata proporzionale alla ricchezza alcoolica del liquido.

La tassa di fabbricazione dell'acool oggi è fissata in ragione di L. 20 all'ettolitro a 78 gradi, e ciò diede luogo a qualche Tribunale di pronunziare che erano esenti da tassa gli alcool inferiori a 78 gradi. Col progetto di legge si stabilisce invece la tassa a L. 0,30 per grado dell'alcoometro centesimale di Gay-Lussac; è vero che si aumenta la tassa per ciascun grado da centesimi 26 a centesimi 30, ma questo piccolo aumento non può essere di sensibile aggravio a questa industria.

Una disposizione ha più specialmente fermato l'attenzione della Commissione, quella che dichiara risolti i contratti di abbonamento in corso tanto per la fabbricazione dell'alcool, che della birra, e si è dovuto esaminare se con tale disposizione non si dava per avventura

un effetto retroattivo alla legge. Ma prevalse l'opinione contraria per queste principali considerazioni; che col progetto di legge si varia la tassa ed il suo assetto, il che è nelle piene facoltà del Governo; che quindi cessano necessariamente i contratti che sono basati sulla tassa e sull'assetto precedente; che l'abbonamento doveva essere commisurato sul prodotto effettivo; e che perciò gli industriali non potevano reclamare quando si adottava un metodo che tassa il prodotto effettivo delle loro fabbriche.

In quanto poi alla tassa sulla fabbricazione della birra, le riforme proposte migliorano di assai nell'interesse dei fabbricanti il metodo col quale essa si misura, introducendosi la tassazione secondo il grado di forza, il valore del prodotto e la quantità delle materie che si adoperano per la fabbricazione.

La misura della birra oggi ha luogo nelle caldaie colla deduzione del 20 0/0 per lo spazio occupato nelle caldaie stesse dalla schiuma che si forma durante l'ebollizione.

I fabbricanti sostenevano che non era sufficiente questa sola deduzione del 20 0/0.

La birra poi era tutta egualmente tassata senza veruna distinzione per qualità e grado di forza; col metodo stabilito nel progetto di legge la birra sarà misurata nel rinfrescatoio ed al suo grado di forza, colla deduzione del 5 0/0 e la tassa è fissata in ragione del grado di forza, cioè in L. 0.60 per grado e per ettolitro col limite minimo di 10 gradi e col limite massimo di 16 gradi; la sovratassa poi per la birra importata dall'estero è stabilita in L. 9.60 all'ettolitro, salva la facoltà all'importatore di corrisponderla in relazione alla misura del suo grado di forza.

Per tal modo la birra fabbricata nello Stato non subirà una dannosa concorrenza dalla birra fabbricata all'estero e introdotta nel paese, la quale è per l'ordinario di qualità superiore.

Un'altra disposizione è stata proposta in questa legge, che riguarda il dazio comunale all'introduzione della birra nei Comuni chiusi e sulla vendita al minuto nei comuni aperti che venne limitata a L. 3 per ettolitro.

Questa limitazione si è trovata necessaria onde impedire che da una elevazione di tassa per conto dei Comuni venga diminuito il consumo e la corrispondente tassa allo Stato.

Il Governo ritiene di poter ricavare da questa riforma delle tasse di fabbricazione dell'alcool e della birra un aumento sull'attuale reddito di un milione e mezzo.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, è chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli.

#### TITOLO I. — Alcool.

##### Art. 1.

La tassa sulla fabbricazione dell'alcool, di cui agli articoli 7 e 8 della legge 11 agosto 1870, N. 5784, allegato L, è fissata, per ogni ettolitro, in lire 0.30 per grado dell'alcoolometro centesimale di Gay-Lussac, alla temperatura normale di + 15 gradi centigradi. Essa sarà commisurata alla produttività giornaliera delle singole fabbriche, la quale si determina:

a) Per l'alcool estratto dalle materie fari-nacee, dalle radici zuccherine e dalle frutta a nocciolo, nella terza parte della intera capacità dei vasi ove ha principio e termine la fermentazione, e sulla base di una produzione di alcool di gradi 3.90 per ogni ettolitro di capacità, tenuto conto del termine obbligatorio per la fermentazione di giorni tre;

b) Per l'alcool estratto dalle frutta a granelli e dai rimasugli della fabbricazione della birra, nella metà della intera capacità dei vasi di fermentazione come sopra, e sulla base di una produzione di alcool di gradi 3 per ogni ettolitro di capacità, tenuto conto del termine obbligatorio per la fermentazione di giorni due;

c) Per l'alcool estratto dalle vinacce, nella quantità delle vinacce impiegate, e sulla base di una produzione di alcool di gradi 1.70 per ogni ettolitro di esse.

Impiegandosi più materie insieme, la tassa si commisura sulla materia più gravata.

Per l'alcool estratto dai liquidi condensati, dai rimasugli delle raffinerie di zucchero, dalle fecole di farina, dal mosto di uva e dal vino, nonchè da altre materie non comprese nelle suddette categorie a, b e c, la tassa sarà commisurata sulla quantità e grado di forza del prodotto.

Qualora ne faccia domanda e si sottoponga alle norme portate da regolamento da approvarsi con Decreto Reale, l'industriale che nella distillazione impieghi materie della categoria a, potrà essere ammesso a pagare la tassa in base

al rilievo diretto della quantità e del grado di forza del prodotto.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

##### Art. 2.

Nella suddetta misura di lire 0.30 per grado e per ettolitro sarà riscossa la sovratassa per le bevande distillate provenienti dall'estero.

Tale sovratassa, senza riguardo al grado alcoolico, sarà di centesimi 21 la bottiglia per l'alcool in bottiglie non superiori alla capacità di un litro, e di lire 22 20 l'ettolitro per le miscele, il cui ingrediente principale sia l'alcool.

(Approvato.)

##### Art. 3.

Celoro che estraggono acquavite da materie dei propri fondi, per loro esclusivo uso, in quantità non superiore a mezzo ettolitro all'anno, pagheranno la metà della tassa ordinaria.

(Approvato.)

##### Art. 4.

Per l'alcool che si esporta all'estero la restituzione della tassa pagata all'interno avrà luogo nella misura di lire 0 27 per grado e per ettolitro.

(Approvato.)

##### Art. 5.

Col giorno in cui andrà in vigore la presente legge saranno risolti i contratti di abbuonamento in corso.

Il fabbricante però potrà essere ammesso al pagamento mensile dell'imposta, in base al denunziato lavoro ed alla produttività giornaliera delle fabbriche calcolata secondo l'articolo 1 e nei modi da determinarsi con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

È riservata al Governo la facoltà, per le piccole fabbriche distillanti frutti e vinacce, di stipulare convenzioni per un periodo più lungo, fino al limite di un anno, sempre attenendosi alle norme prescritte dall'antecedente paragrafo.

(Approvato.)

#### TITOLO II. — Birra.

##### Art. 6.

La tassa sulla fabbricazione della birra, stabilita dalla legge 3 luglio 1864, N. 1827, e dal

decreto legislativo 28 giugno 1866, N. 3018, sarà ragguagliata alla quantità della birra misurata nel rinfrescatoio colla deduzione del 5 per cento, ed al suo grado di forza misurato nel rinfrescatoio col saccarometro centesimale.

Essa è fissata in lire 0 60 per grado e per ettolitro, col limite minimo di 10 gradi, e col limite massimo di 16 gradi.

La sovratassa per la birra importata dall'estero sarà di lire 9 60 l'ettolitro. Però è data facoltà all'importatore di pagare la sovratassa in ragione dei gradi saccarometrici e di quelli alcoolometrici effettivamente accertati.

(Approvato.)

Art. 7.

Per la birra che si esporta all'estero la restituzione della tassa pagata all'interno avrà luogo in ragione di lire 6 per ettolitro.

(Approvato.)

Art. 8.

Quanto agli abbuonamenti in corso e alle convenzioni che si stipulassero in avvenire valgono le stesse disposizioni stabilite per l'alcool all'articolo 5.

(Approvato.)

Art. 9.

Il dazio comunale, all'introduzione nei Comuni chiusi e sulla vendita al minuto negli aperti, non potrà eccedere, per la birra, lire 3 per ettolitro.

Negli stessi limiti del dazio imposto all'introduzione, i Consigli comunali dei Comuni chiusi potranno imporre una tassa addizionale sulla birra fabbricata entro il recinto daziario e destinata ad essere ivi consumata.

(Approvato.)

*Disposizioni comuni.*

Art. 10.

Nulla è innovato circa le altre disposizioni contenute nelle leggi antecedenti relative alle tasse sulla fabbricazione dell'alcool e della birra in quanto non sono contrarie a quanto è stabilito dalla legge attuale.

(Approvato.)

Art. 11.

Con regolamento da approvarsi per Decreto Reale saranno fissate le discipline per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato.)

Art. 12.

La presente legge andrà in vigore il 1 gennaio 1875.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Domani la legge sarà votata a squittinio segreto.

Prego i signori Senatori che non hanno ancora votato a voler accedere alle urne.

*Discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento dei Giurati ed alla procedura sui giudizi avanti le Corti d'Assise.*

(V. Atti del Senato N. 43).

Ora si passa alla discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento dei Giurati ed alla procedura sui giudizi avanti le Corti d'Assise.

L'Ufficio Centrale è composto degli onorevoli Senatori Vacca, Miraglia, De Filippo, Trombetta e Verga.

Li prego a voler prendere i loro posti.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Posso, a nome dell'Ufficio Centrale, assicurare il Senato che il Ministro di Grazia e Giustizia è in pieno accordo coll'Ufficio Centrale medesimo, ed ha dichiarato nel di lui seno che accetta le modificazioni, d'altronde lievi, che esso ha introdotte in questo progetto di legge.

E poichè ho la parola, a nome dello stesso Ufficio Centrale, pregherei il Senato a dispensare dalla lettura preliminare di tutti gli articoli, trattandosi di un progetto di legge piuttosto lungo e la cui relazione fu distribuita da varii giorni.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia è trattenuto nell'altro ramo del Parlamento da una interpellanza che rende colà necessaria la sua presenza. I Ministri che si trovano in quest'aula sosterranno essi la discussione di questo progetto di legge, intorno al quale debbo confermare ciò che ha detto l'onorevole Senatore De Filippo, vale a dire che il Ministero acconsente che la discussione sia aperta sul progetto modificato dall'Ufficio Centrale.

salvo forse a fare qualche osservazione nel corso della discussione.

PRESIDENTE. I membri dell'Ufficio Centrale hanno nulla in contrario da osservare?

Senatore VACCA. Non c'è nessuna difficoltà dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro d'Agricoltura e Commercio, ed io confermo la stessa preghiera dell'onorevole De Filippo, cioè che si segua il metodo abbreviativo, di prescindere dalla lettura preliminare di tutto il progetto di legge.

PRESIDENTE. Trattandosi di un progetto di legge di grave importanza, interrogo il Senato se aderisce a questa proposta.

Chi l'approva, si compiaccia di alzarsi.

(Approvato.)

La discussione generale è aperta.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Scusi, è iscritto primo per parlare nella discussione generale, l'onorevole Senatore Maggiorani, al quale concedo appunto la parola.

Senatore MAGGIORANI. Signori Senatori,

Se l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia è stato così sollecito nel presentare queste *modificazioni all'ordinamento dei Giurati*, dichiarandole anche di urgenza; se intorno alle medesime così vive e con tanta disparità di sentenza, insorsero le discussioni nell'altro ramo del Parlamento, e se l'onorevole Relatore della Commissione senatoria vide, *pericoli alle alte ragioni dell'ordine sociale e della giustizia repressiva*, ove la riforma della Magistratura popolare non si avesse a porgere *piena, corretta e riparatrice delle maggiori sue imperfezioni*, ognun vede di quanta importanza e difficoltà debba essere il soggetto che ne si offre oggi a discutere, e di quante cautele abbia a circondarsi il Senato, innanzi di pronunziare il suo voto. Ed infatti per quanto siano stati amplificati dai nostri nemici, gli sconci della giuria, essi però non cessano dall'essere in qualche parte reali, ed io stesso che ho l'onore di parlarvi, fui testimonia più d'una volta di giudizi emessi in poca conformità coi dati processuali e colla pubblica aspettazione. Credo anch'io che la istituzione dei Giurati, quale agisce al presente, riesca spesso a fastidio degli attori, a sfregio dei Magistrati, a derisione della scienza, a scandalo degli uomini onesti e a lusinga dei

malvagi: buona solo a beneficiare i difensori e a pascere la curiosità degli oziosi.

Con tutto ciò io sono assai lungi dal negare il mio voto alla conservazione della Giuria, troppo occupandomi la mente il principio che essa offra una compagna fedele della libertà politica, e mallevadrice della civile: troppo pesandomi sull'animo la solenne dichiarazione dell'onorevole Relatore; cioè, che « sarebbe giorno nefasto per l'Italia di certo, quello in cui si avesse a deplorare l'eclissi, fosse pur temporaneo, della giustizia popolare. »

Invece di combattere la istituzione dei Giurati, io mi propongo anzi di riabilitarla innanzi la pubblica opinione commossa a sentenze che ne emanarono, a rovescio di quelle che il complesso delle prove scaturite dal dibattimento sembrava comandare. E la riabilitazione per la mia parte, intenderei conseguirla purgando la Giuria da alcuni difetti di organamento, scaricandola da un peso a cui sopportare non valgono i suoi omeri, togliendole una responsabilità che la natura delle cose non consente le si attribuisca. Ottenuto il quale intento, se il numero dei torti giudizi da essa emanati grandemente scemasse, si renderebbe manifesto come la cagione di essi non istasse tanto nella corruzione, nella seduzione, nello spirito di parte, quanto nella incapacità a discernere il vero dal falso, a distinguere la realtà dall'apparenza; in una parola, nella incompetenza a ben giudicare.

Il Senato presente che la intricata questione dei Giurati sarà da me presa ad esame nelle sue sole attinenze colla medicina legale nei frequenti giudizi che occorrono sugli attentati alla vita ed alla incolumità delle persone.

È su questi che la Magistratura popolare pronunzia spesso verdetti assai difformi dal vero e tali perciò dal mandare i delitti impuniti. Gli è rispetto a questi che io spero di mostrarvi che le *modificazioni* proposte dall'onorevole Guardasigilli ed accolte dall'Ufficio Centrale, per quanto sagge e accettabili, non sono, a mio credere, sufficienti a estirpare tutta la radice del male nascosto nella istituzione dei Giurati. Chiamato più volte come perito innanzi la Corte di Assise a Palermo e qui in Roma, ho avuto occasione di persuadermi che l'origine principale degli erronei giudizi dei Giurati è riposta nella trascurata separazione dell'elemento scientifico dal morale.

Egli è notorio come a fondamento del processo criminale stiano il più delle volte dei fatti d'ordine tecnico, a cui ben investigare ed esattamente conoscere non valgano il buon senso, la pratica del mondo, l'accorgimento, la prudenza, la discrezione, ma si richiedono speciali cognizioni attinte a dati studii, ed inoltre l'esercizio continuo di alcune arti. Perciò la sapienza romana, che l'onorevole Relatore della Commissione senatoria saggiamente chiamò *precorritrice solenne di ogni futura manifestazione del diritto progressivo*, aveva già ordinato che, ovunque nelle contese forensi s'incontrassero tali fatti, la cui analisi sorpassi la comune intelligenza, si chiamassero in giudizio uomini competenti: tali cioè, che a fede intemerata congiungessero la cognizione e l'esercizio dell'arte relativa al soggetto in questione: *viros probatae artis et fidei*. E a questi uomini accordavasi tale fiducia, e tanto essi erano tenuti in rispetto, da considerarli piuttosto giudici che testimoni. *Periti proprie sunt testes, sed est magis iudicium quam testimonium*.

Ed infatti il perito riunisce veramente la fede del testimonio all'autorità del Giudice; imperocchè se la parte narrativa di un *visum repertum* è un cumolo di testimonianze, quando però il medico discende ai corollari, e dichiara quale sia stata la causa della morte, ei diviene un vero giudice del fatto. Percorrete tutte le perizie e vedrete che alla enunciazione dei fatti succede sempre un giudizio dedotto dalla natura e concordanza di essi: un giudizio di causalità che costituisce la pietra angolare del processo.

Or se in tempi così tenebrosi per la scienza, come quelli in cui si compilava il digesto, si aveva tanto rispetto ai periti da riguardarne il responso piuttosto giudizio che testimonianza, a quanti doppi non dovrebbe oggi aumentarsene la fiducia, oggi che l'incremento dell'anatomia e della fisiologia, il microscopio, lo spettroscopio, l'analisi chimica, gli esperimenti sugli animali gli hanno arricchiti di tanti aiuti da renderli capaci di superare le maggiori difficoltà nell'adempimento del loro ufficio?

E intanto come va, o Signori, che oggi appunto dopo che questo ramo dello scibile medico è salito a tanta altezza, noi lo gettiamo così in basso da postergarne i giudizi a quelli del volgo? Sì, dissi, volgo e di proposito: im-

perocchè lo siamo tutti innanzi una scienza a cui non ci siamo dedicati, e che non abbiamo assiduamente coltivata. Poco monta che nel banco dei Giurati siedano il sensale o il filosofo, il capitano di nave o il letterato, l'artista o il pilota di lungo corso: tutti egualmente son volgo innanzi il perito chimico, che ricco delle opportune cognizioni intraprende e conduce a fine le sue ricerche tendenti a rinvenire il veleno nelle viscere dell'estinto; innanzi il perito medico, che fornito della debita critica, e fatti i necessari esperimenti, ha dimostrato come il bambino fosse nato vivo, e la sua morte procedesse da violenze irrogategli, e così di seguito. Di tali fatti d'ordine scientifico i Giurati non possono e non devono portar giudizio: essi sono incompetenti.

Se permettete che questo dato tecnico equivalente all'*in genere* e che fu già messo in evidenza nella Sezione di accusa in vece di costituire un *postulato* del giudizio, ricomparsa come problema innanzi i Giurati e passi di nuovo per le armi insidiose della difesa, voi rischiate di mettere al niente in un punto i risultati della scienza, e tutte le fatiche dei Magistrati che li raccolsero e li munirono dell'impronta legale.

I Giurati che, messa in dubbio o dinegata la esistenza dei fatti fisici, che sono a fondamento del processo, pronunziano un verdetto di assoluzione vengono a dire alla Sezione di accusa: Voi avete condotta male l'istruttoria, non vi siete circondati delle necessarie cautele innanzi di disonorare un cittadino, privarlo della libertà e farlo comparire su quella gogna che è il banco degli accusati. Poi si rivolgono ai periti e gli accusano di aver male adempito al loro compito, di non aver saputo mettere in piena luce il *corpus delicti*, e di aver tradito così la pubblica aspettazione e la retta amministrazione della giustizia. Questo, o Signori, è il linguaggio corrispondente alla negazione che fanno i Giurati del fatto fisico del reato, e con quanto disdoro della Magistratura e della scienza e con qual danno della pubblica moralità appena è chi nol vegga.

Ma io veggo il rifugio degli avversarii, di coloro cioè che difendono ad oltranza la istituzione dei Giurati tale qual è nella procedura attuale. Non vedete, essi diranno, che la legge, piuttosto che paralizzare i risultati della scienza, tende anzi a metterli in maggior luce, ri-

producendone non solo la esposizione innanzi ai Giurati, ma permettendone anche la discussione con altri periti assunti dalla difesa? Or qui appunto sta il vizio della procedura, qui *latet anguis*. Imperocchè è da avvertire:

1. Che non a tutti i medici fregiati di laurea, dee per ciò solo attribuirsi il titolo di *Periti*, ma quei soli possono meritare questo attributo che intrapresero studii speciali di medicina forense, e si esercitarono per un certo tempo nell'applicare le cognizioni mediche ai molteplici e svariati bisogni del foro, il quale chiede in suo aiuto *non solum doctos homines*, come disse Tullio, *sed etiam usu peritos*.

Per farsi degni del nome di *Periti* non basta l'aver dato opera allo studio della medicina legale e delle scienze che la coadiuvano nel corso universitario, ma conviene averlo seguito nel suo andamento progressivo.

Così per citare un solo esempio di questo progresso, fin quasi al termine della prima metà di questo secolo insegnavasi come non si potesse giudicare definitivamente di avvenuto veleno senza aver ritrovato il veleno, ed io ricordo che non fu senza grande esitanza che impresi a sostenere come in alcuni casi si potesse ottenere la certezza dell'avvelenamento anche senza aver dimostrata fisicamente la presenza della sostanza tossica. Oggi questa dottrina è universalmente ricevuta, e le sole *Novelle* di Casper contengono sei casi di veleno senza scoperta del veleno, e in cui pure seguì la condanna dell'accusato, in forza di prove mediche.

Quei medici che i difensori sogliono scegliere fra i loro amici, che privi di esperienza forense, e senza penetrarsi della gravità dell'ufficio, si presentano innanzi il Tribunale col fine prestabilito di seminare dubbiezze sul corpo del delitto e sulle circostanze dell'ordine tecnico, lungi dal rischiarare la mente dei Giurati servono anzi ad offuscarla, sicchè l'animo n'escapà più inceppato di prima, irretito com'è nelle ambagi di mal compresi discorsi.

Qual'è in medicina il paradosso cui un difensore arguto e sottile, non possa adattare la veste del vero? Qui non si tratta di articoli di legge indiscutibili, ma di fatti che possono essere recisamente negati o almeno revocati in dubbio, e di deduzioni che posson venir contraddette. Basta, per esempio, che sia stata trascurata la custodia legale del cadavere fra

la morte e la necropsopia giuridica, per suscitare questioni sulla origine delle offese: se cioè inflitte durante la vita o poco dopo la morte.

2. Non sarà più felice l'esito del dibattimento in materia tecnica fra accusa e difesa, allorchè questa scenda nell'arena in compagnia di qualche atleta di medicina legale. Può certo avvenire che medici legisti di chiaro nome o sedotti dalla cupidità del guadagno o trascinati dall'affetto, e credendo di aver buon punto alla mano, si risolvano a difendere l'accusato, e a contraddire apertamente le deduzioni dell'accusa, per quanto fondate sulle più salde prove della scienza. In tal caso il pericolo per la giustizia è anche maggiore: imperocchè i giurati, incapaci a giudicare per loro stessi, si lasceranno facilmente affascinare dal nome, dall'autorità e dalla eloquenza del difensore tecnico, e l'assoluzione del colpevole ne sarà la sequela.

Il 7 febbraio del 1839, in una camera di locanda presso Firenze, furono trovati due individui di sesso diverso coricati nello stesso letto, la giovine di già resa cadavere giacendo a sinistra al tutto nuda e con 4 visibili ferite nella parte anteriore e sinistra del petto; l'uomo collocato a destra in istato di apparente deliquio e con 5 ferite nella parte anteriore e sinistra del torace. Tradotto all'ospedale ei guariva presto delle sue lesioni che erano superficiali e prive di ogni pericolo, intanto che il cadavere della donna, previe tutte le formalità legali, fu soggetto di necropsopia giudiziaria. La quale, condotta com'essa fu con singolare perizia, mise in chiaro che le ferite del petto per la loro profondità, natura e direzione erano tali da escludere ogni possibilità che la donna avesse potuto infliggerle da sè medesima, e così tolse ogni credulità al preteso reciproco suicidio amoroso architettato dall'inquisito su cui cadeva perciò l'accusa di omicidio. Ora un distinto professore, di cui deploriamo la recente perdita, e che fin d'allora risplendeva per dottrina e per acume d'ingegno, non si peritò di assumerne la difesa. Ei non riuscì a persuadere il Fisco, la perizia trionfò e il braccio della giustizia non fu paralizzato. Ma se fosse stata già in quel tempo in vigore la Magistratura popolare non sarebbe egli stato a temere che la presenza del Puccinotti nella sala del dibattimento, la sua autorità, la faccenda, e

quell'arte di vibrare entimemi avessero potuto influire sul voto dei Giurati, assolvendo il colpevole?

3. In ambedue i casi: cioè, o che la difesa assuma a sostegno suo semplici medici o periti consumati, il rimettere in controversia la esistenza di fatti fisici già associata da uomini tecnici nella sezione di accusa, include un grave pericolo per la giustizia; il far poi giudici supremi della esistenza di questi fatti, fondata com'essa fu sulle prove della scienza persone che ne sono del tutto ignare quali sono i Giurati, è contrario ad ogni principio di logica, di critica, di prudenza, di giustizia.

E quel che dissi intorno ai dati tecnici che riguardano l'*in genere* posso ripeterlo per alcuni altri che si riferiscono alla specifica, e che hanno egualmente bisogno della scienza per essere dimostrati, come p. e. le macchie di sangue negli indumenti dell'accusato o nelle armi rinvenute presso il medesimo, le sue ferite o le cicatrici che accennano a colluttazione colla vittima od altri fatti di questa specie. Ognuno vede quanto sarebbe inconveniente di rimetterli di nuovo in questione 8 o 10 mesi dopo l'avvenuto (chè tanto tempo, se non più lungo suol decorrere fra l'*Istruttoria* e l'agitazione della causa innanzi i Giurati,) tanto più che alcuni di questi fatti sono di natura transitoria « pei quali sarebbe impossibile la verifica anche pochi giorni dopo commesso il reato » siccome avviene dei segni della deflorazione recente, del puerperio, delle orme di sangue e simiglianti. E se per tali fatti dovremo acquietarci ai dati raccolti in processo con qual concordanza di principi potremo noi rimettere in discussione le macchie di sangue trovate nelle vesti e nelle armi dell'imputato, o l'origine di cicatrici che rammentino ferite riportate nell'attentare all'altrui vita?

Finalmente non può appartenere ai Giurati il decidere qual fosse lo stato della mente dell'accusato prima di commettere l'azione che si presume criminosa nell'atto del perpetrarla e dopo tale avvenimento; nè su tale materia dovrebbe più tornar la difesa.

Superfluo che io vi rammenti, o Signori, che vi ha oggi tutta una scienza, una vasta e difficile scienza che si chiama *Psichiatria*; superfluo pure che vi narri come in questi ultimi anni essa siasi grandemente arricchita di nuovi fatti ed inaspettati.

Non vi è casa di mentecatti che non abbia prodotto qualche libro da meditarci sopra e da apprendervi. E quando vi dirò che nelle grandi città non vi è medico, per quanto provetto ed accreditato, il quale, occorsogli un caso sospetto di aberrazione mentale, si avventuri a farne egli solo la diagnosi senza interrogare un alienista, così certo troverete che sarebbe la più grande delle sconvenienze, quante volte i medici speciali delle malattie mentali avessero nelle fattispecie esclusa o affermata l'aberrazione di permetterne il dubbio e lasciarne il giudizio definitivo ai Giurati.

Udite quel che a tal proposito, cioè sulla competenza dei medici nel giudizio di imputabilità quando si teme offesa la mente, vi dice l'onorandissimo giureconsulto alemanno il Mittermajer: « Qua in re illud quam maxime do- » lendum est quod in quibus codicum confectio » demandatur aut qui in statum consessibus » illos codices in examen vocare debent, doctorum virorum de medicina legali meritis » simorum scripta plerumque negligunt. »

Adunque il mio concetto gli è di separare la parte tecnica dalla giudiziaria, e di attribuire la dimostrazione della prima esclusivamente alla sezione di accusa. Ivi posto in opera ogni mezzo per mettere in sodo la verità del fattore tecnico; se la prima perizia non sembra soddisfacente, se ne istituiscono opportune revisioni; se la difesa non paga di queste opponga altra perizia che conduca a conclusioni diverse, si ricorre a Periti periziori, od anche alla facoltà medica, come si costumava prima fra noi ed anche in Germania attuando così la *perizia impersonale* a cui accennava l'onorevole Righi, o si costituisca, se così piace, un Giuri di Periti, come proponeva l'onorevole Palasciano. Qualunque modo si adoperi, il fatto che stabilisce il reato dee essere posto fuori di dubbio nella sezione d'accusa. Là dee risultare con piena certezza fisica che Tizio è morto avvelenato, che Caio perì per le ferite inflitagli e non per altra causa qualunque, che quel bambino ritrovato nella latrina nacque vivo e fu soffocato innanzi di gettarvelo e che trattasi, cioè, d'infanticidio.

Ciò ci evita lo sconcio che ad un' eletta di Magistrati, si addebiti un processo criminale che non mise in sodo il *corpus delicti*; così si restringe lo spazio alla difesa la quale nella generica non riconosce confini.

Non sia dunque permesso di tornare sul genere e sulla causa di morte, nè sugli altri dati di ordine tecnico: il delitto è accertato, le circostanze fisiche del delitto sono conosciute. Pensino i Giurati a dirci solo se siano convinti che l'accusato è il colpevole, ed a qual grado.

Insomma date alla scienza quel che è della scienza; date al popolo quel che appartiene anche al popolo.

La scienza anatomizzi, analizzi, microscopizzi, osservi, investighi, sperimenti, deduca; essa sollevi il velo che copre il fatto criminoso, e ne offra una piena dimostrazione. La scienza metta in chiaro i dati fisici che si riferiscono alla specifica, e dopo maturo esame giudichi sullo stato della mente dell'imputato, se per avventura fossero insorti sospetti intorno alla sanità della medesima.

La Magistratura popolare lasci stare la scienza che non è il fatto suo, e si contenti di giudicare con le doti che ogni uomo assennato possiede: il buon senso, la prudenza, l'accorgimento, l'esperienza delle cose umane.

Così a tutti è dato il considerare che ogni essere agisce per un fine, al cui conseguimento necessitano mezzi opportuni; che al fine di ottenere un bene va unito l'intento di evitare la pena. Tutti possono ridursi alla mente che le passioni bollenti con facilità traboccano, che gli uomini maneschi e violenti sono proclivi ai reati di sangue, che il grido della moltitudine parte quasi sempre da un sentimento giusto. Con questi e simiglianti criterii il Giurato può assumere il fatto concreto, e verificare che in Tizio preesisteva una spinta ad uccidere Cajo, ch'ei minacciò, si millantò di saper ferire, che fu veduto appostato nel luogo ove seguì l'omicidio; che poi si diede alla fuga e visse latitante; che la voce pubblica lo segnala autore del delitto; che accusato non sa giustificarsi, invitato a render conto di sé in quel giorno, in quell'ora, si contraddice, convinto di menzogna, confondesi, si mette al niego, ma raccomandasi.

Ecco un cumulo d'indizii da costituire una prova accessibile al Giurato come al Giudice; ecco il campo in cui può liberamente esercitarsi la Magistratura popolare. Ecco il caso in cui i suoi membri interrogati se abbiano la convinzione che Tizio sia stato l'autore del misfatto, *tactò pectore*, essi potranno pronunziare in piena coscienza il sì.

Un altro ufficio che si attribuisce giustamente al Giurato, perchè vi si adempie col l'aiuto dei semplici criteri umani, e senza necessario intervento della scienza gli è quello di giudicare del *carattere morale* dell'azione commessa, rispondendo al quesito: se l'accusato abbia agito con discernimento, se vi sia stata o no premeditazione, ovvero se sia stato trascinato da qualche passione.

Se è vero quel che narra Livio, uno splendido esempio di questo ufficio popolare lo avremmo nel famoso voto di assoluzione che il popolo romano solennemente adunato pronunziò in favore del terzo degli Orazi, il quale, dopo aver vinto col valore e col senno i tre fratelli di Alba, non seppe poi vincer se stesso, trucidando la sorella che piangeva l'estinto amante; sicchè intimato dai Feciali a comparire innanzi i Decemviri ne fosse senza pietà condannato alla seure dei littori. Ma quella pietà che non senti il Magistrato decemvirale la provò il popolare, che senza bisogno di conoscere la fisiologia delle passioni, poté ben figurarsi in che bollore di spiriti si trovasse Orazio nel momento in cui gli si fece incontro la disperata sorella, e da quale escandescenza dovesse esser preso il suo animo a quell'inaspettato contrasto. Ecco il vero posto della Magistratura popolare.

Un terzo quesito che suol farsi ai Giurati si riferisce alle circostanze attenuanti. Io non entro in questo soggetto che non fa parte del mio piano. So che fra noi se ne abusa grandemente; so che se ne sono trovate anche per i più atroci misfatti; per lo stesso parricidio, ma lascio ad altri più di me competenti la cura di farne la critica. Dirò solo a tal proposito che dal non distinguere accuratamente la circostanza che attenua la colpeabilità dalla commissione istessa del reato, procedano talora alcune sentenze assolutorie per parte dei Giurati, i quali forse nel loro animo si proponevano di migliorare la sorte dell'accusato senza assolverlo totalmente.

È molto probabile che il caso di verdetto di non colpeabilità narratoci dal Casper che *colpì tutti di meraviglia per la sua inaudita singolarità*, fosse appunto di questo nervero, cioè che avvenisse per non avere ben distinti e formulati i quesiti. Facciamò un po' d'analisi di questo fatto. I periti dopo accurate ricerche istituite sul cadavere dimostrarono e dichiara-

rono: 1. Che la Düttmann era morta di asfissia; 2. Che tal genere di morte seguì per istrozzamento; 3. Che lo strozzamento non fu operato con un solo atto, ma che più attentati furono diretti al collo e alle parti vicine della defunta.

Ai Giurati poi furono dirette le tre seguenti domande: 1. Se vi fu assassinio; 2. Se omicidio volontario; 3. E subordinatamente, se l'accusato fosse colpevole di percosse che ebbero per conseguenza la morte. Con gran sorpresa di tutto il numeroso uditorio i Giurati risposero negativamente a tutte e tre le interrogazioni, pronunziando un verdetto che dichiarava l'accusato Düttmann, marito della strangolata, come *non colpevole*; e quindi fu assolto! A me par chiaro che i Giurati volevano salvare l'accusato dalla pena capitale ed anche dalla maggior pena che le succede, cioè, la reclusione perpetua, non essendo poi certo che avessero voluto rimandarlo assolto. Essi intanto vi furono in qualche modo consigliati dal modo onde si formularono le interrogazioni. Nel sistema che io difendo i quesiti sarebbero stati questi: 1. Siete voi convinti che lo strangolamento della Düttmann sia stata opera di suo marito? 2. L'accusato agì egli con premeditazione? 3. Ammettete voi in questo fatto circostanze molto attenuanti? Io vivo sicuro che con queste domande i Giurati, vedendosi aperti la via a far punire Düttmann colla minima pena, avrebbero risposto coll'affermativa al primo e terzo quesito, colla negativa al secondo (risultando infatti dal processo che l'accusato era montato in collera per le gelosie dell'iraconda compagna), evitando così quella impudente derisione verso la perizia, la evidenza giudiziaria (Düttmann aveva confessato il misfatto, e vi era un testimonio *de visu*), e la pubblica aspettazione.

Dal che poi si raccoglie che i Giurati, a parlar propriamente, non sono e non devono essere i Giudici del fatto, se con questo nome si intende il reato; ma che in vece spetta loro il designarne l'autore, e il conoscerne il carattere morale.

Negli attentati alla vita e alla incolumità delle persone i veri fatti sono le infermità, le mutilazioni, la morte; Tizio fu strangolato, Caio è morto di veleno; Giulia fu vittima di aborto procurato: ecco i fatti su cui non debbono mai tornare i Giurati, ai quali spetta solo di

giudicare se l'accusato abbia o no commesso quell'azione criminosa, se siavi stata premeditazione nel commetterlo, se vi abbiano concorso circostanze attenuanti.

E se ciò è vero, come a me sembra fuori di ogni dubitazione, io non saprei più veder la ragione della reticenza del *nomen juris* che designa appunto la natura del fatto, il quale si deve supporre già dimostrato e perciò indiscutibile. Consultando gli allegati che l'onorevole signor Ministro ha uniti al progetto di legge, presentato alla Camera dei Deputati, vi trovo per primo il procedimento che è in vigore a Ginevra, e vi leggo per prima formola da proporsi ai Giurati la seguente: *N. N. è egli colpevole di aver commesso il tale omicidio, o il tale furto o il tal altro crimine? Succede la domanda: l'accusato ha egli agito con discernimento (se ha meno di 16 anni, o con premeditazione se ne ha di più). Seguono finalmente le dichiarazioni sulle circostanze attenuanti. Quanto a me, io accolgo volentieri questo metodo perchè più consono al principio che i Giurati non debbano mai intervenire sul giudizio della esistenza del fatto criminoso ed abbiano anzi a partire da questo dato, come da verità dimostrata. E in tal caso qual vantaggio nell'occultare il titolo del delitto? e come poi nascondere seriamente se sta scritto nell'accusa e ne parlano anche i giornali?*

Signori Senatori,

Lasciate che nel chiudere il discorso io prenda la libertà di ripetere che questa legge sui Giurati inchiude una delle più gravi questioni che ci sia stata presentata sinora. È più facile ritrovare i milioni perduti pel naufragio di una legge che restituire il senso morale ad un popolo che l'abbia perduto per esempi di delitti impuniti.

L'impunità equivale ad un contagio, già la tendenza a misfare è assai più comune che quella di obbedire alla legge, fate che spargasi la lusinga di poter delinquere impunemente e i delitti scorrazzeranno senza freno il paese. A questi temuti mali le *modificazioni* all'ordinamento dei Giurati, per quanto giuste non oppongono, per quel che io penso, un argine pari al bisogno, e sarei d'avviso che maggior beneficio fosse da attendersene se fattovi qualche lieve emendamento, e corretti

alcuni articoli del Codice di procedura penale in conformità del principio da me sostenuto, si entrasse francamente in questa via di separare il giudizio tecnico dal giuridico, escludendo per sistema i Giurati dall'intervenire nell'apprezzamento dei fatti di ordine scientifico.

Non vogliate permettere in questa classica terra, che avanti ogni altra, strinse il conubio della medicina col foro, pronubi Fortunato Fedeli, palermitano, e Paolo Zacchia di Roma, autori delle prime opere di medicina legale, che all'albeggiar del trecento ordinava già nella dotta Bologna sezione di cadaveri in servizio della giustizia, che custodì fedelmente il rispetto tradizionale ai periti e alle perizie, facendone sempre il perno del processo criminale, si verifichi il disordine che le più serie deduzioni della scienza siano annullate in un attimo da un monosillabo pronunziato da uomini ignari di quel che negano. Restituite alla sezione di accusa il suo potere, attribuendole l'ufficio di stanziare irrevocabilmente tutti i fatti d'ordine tecnico su cui fondasi la generica. Disciplinate la difesa, vietandole di rimettere in controversia al dibattimento i dati fisici e le perizie su cui essa ha potuto già esercitare liberamente la sua critica, prima che si agitate la causa innanzi i Giurati. A questi lasciate il compito di manifestare la lor convinzione sull'autore del reato e sul carattere morale del medesimo, senza offrir mai al loro giudizio la esistenza stessa del fatto.

Esprimo al Senato la mia convinzione che corretta a tal modo la istituzione dei Giurati non darebbe in avvenire altri motivi di querela, che quelli inseparabili dalle miserie della umana natura.

Ed ora io prego poichè non vedo il Ministro Guardasigilli, gli onorevoli membri della Commissione di dirmi se le ragioni da me esposte avessero per avventura esercitato su loro una favorevole impressione, nel qual caso io proporrei le modificazioni che mi parrebbero opportune da farsi al terzo titolo del presente progetto di legge.

Senatore CONFORTI. Onorevoli Senatori! Nel principio di quest'anno giuridico, io come Procuratore generale della Corte di Cassazione di Firenze, lessi un discorso sull'istituzione dei Giurati, in succinto parlai del giuri inglese, del giuri francese e del giuri italiano. Nel par-

lare dei Giurati, ragionai dei vantaggi e dei gravi inconvenienti di questa istituzione.

Io non domandava l'abolizione dei Giurati, ma chiedevo una seria riforma della legge. Il mio discorso fu riprodotto e commentato con lode in vari giornali. Allorquando poi il Ministro Guardasigilli propose un progetto di legge per la riforma della giuria nell'altro ramo del Parlamento, si gridò contro quel mio discorso il quale diceva con maggior tempezzanza quello che avevano detto illustri scrittori, il Niccolini, il Giuliani, il Carmignani, il Romagnosi, ed altri pubblicisti non meno illustri.

Ma, o Signori, che io avessi ragione di combattere la Giuria nel modo onde si trova costituita, lo dimostra eloquentemente la proposta di legge, che ora discutiamo. Infatti al giudizio popolare, con la presente proposta di legge, si sostituisce il giudizio di una classe di cittadini; e mentre prima dagli avversari della Giuria si diceva, che il Giuri era la giustizia amministrata dagli ignoranti, con la nuova proposta il Giuri è costituito da un'Assemblea di dotti e di semi-dotti.

Per la qual cosa si può dire che la presente proposta non è già una riforma, ma è una trasformazione, anzi una negazione del giudizio popolare. È questo il Giuri inglese, che passando la Manica, ha invaso l'Europa? No, il Giuri inglese è compiutamente diverso dal Giuri che viene proposto. Per la qual cosa avevo io ragione di porre in dubbio i vantaggi dell'ordinamento della Giuria italiana, specialmente pel modo ond'è costituita con la legge attuale.

Poichè ho la parola, permettete che io risponda poche parole alla proposta dell'onorevole Maggiorani.

Egli vorrebbe che il fatto permanente ritenuto nell'atto di accusa, per esempio l'avvelenamento, l'infanticidio, si dovesse nella pubblica discussione sottrarre a qualunque disanima, e quindi si dovesse partire da esso come da un fatto inconcusso non disputabile. In altri termini il fatto permanente, affermato nella istruzione segreta degli uomini tecnici, dovrebbe sottrarsi al combattimento giudiziario tra l'accusa e la difesa, ed anche al giudizio dei giurati. Questa proposta rovescia da capo a fondo l'ordinamento giudiziario, manomette i dritti sacri della difesa, e rinnega i principii della

civiltà giuridica, i quali si acquistarono a costo di grandi sacrifici e dopo lotte secolari. Se questa proposta si accettasse, noi in fatto di giudizi ritorneremmo all'inquisizione segreta.

Non ha poi riflettuto l'onorevole Maggiorani che il giudizio degli uomini tecnici nelle cause di avvelenamento, d'infanticidio e via discorrendo spesso è contraddittorio o vacillante, o se pure è concorde, può essere erroneo. Ed in questo caso, che sovente si verifica, come si può partire dal fatto permanente, come inconcusso e non disputabile? In una causa di avvelenamento i più riputati uomini tecnici di Napoli, Sementini, Langelotti e Ricci affermavano di aver trovato dopo esperimenti chimici l'acido arsenioso nei visceri della vittima. Ebbene nella pubblica discussione io feci citare a combatterli il celebre chimico Raffaele Viria, il quale dimostrò erroneo il giudizio dei primi periti, e gli accusati furono assolti; secondo il sistema dell'onorevole Maggiorani, sarebbero stati impiccati.

Infine, o Signori, fo osservare all'onorevole Maggiorani che la pruova generica spesso si compenetra con la specifica; e quindi ritenuto il fatto permanente, è dimostrata la reità dell'accusato, il che avviene specialmente nelle cause di veneficio e d'infanticidio. Ritenuta la idea dell'onorevole Maggiorani, la pubblica discussione sarebbe una vana formalità e la difesa una derisione.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. Domando all'onorevole preopinante se sia meglio che nella disparità degli avvisi fra la perizia della Sezione di accusa e la contro perizia della difesa, domando dico, se sia più utile che se ne facciano giudici i Giurati, oppure una facoltà medica, come usavasi prima.

Io ho appartenuto per 25 anni ad un collegio medico-chirurgico, dove ci venivano frequentemente comunicati i processi: ogni membro li studiava e dava il suo voto. Era quella una perizia impersonale, era un voto dato dopo lunghe discussioni, e veramente in quei 25 anni non so che sia stato risparmiato un colpevole, non so che un delitto sia andato impunito.

Nella Sezione di accusa sia libero al difensore di portare quanti chimici vuole, ma non

si dia in pubblico lo scandalo di questa discordanza di perizie per lasciar poi che ne decidano i Giurati.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. L'onorevole Maggiorani il quale è una illustrazione nella scienza medica deve permettermi di dirgli che la sua proposta è inaccettabile per le ragioni addotte da me e dall'onorevole Relatore nella tornata di ieri, alle quali io mi riferisco. Ora mi permetta di aggiungerne un'altra che a lui stesso deve sembrare ineluttabile.

Egli dice che contro il fatto permanente dell'omicidio, dell'infanticidio, dell'avvelenamento stabilito nell'atto di accusa non dovrebbe farsi questioni ai giurati, ma unicamente farsi questione della pruova specifica sia testimoniale sia indiziaria. A prescindere che, ove fosse accettata la sua proposta, sarebbe da capo a fondo rovesciato l'ordine de' giudizi e si richiederebbe un nuovo Codice di procedura, gli fo osservare che in parecchi giudizi la pruova generica è tutto e si confonde con la pruova specifica, come sarebbe l'infanticidio, il veneficio, e quindi, ove si accettasse la sua proposta, la pubblica discussione sarebbe inutile e la difesa interdotta.

Senatore VACCA, Relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA, Relatore. Signori Senatori:

Pigliando io la parola come Relatore del vostro Ufficio Centrale, non posso dissimulare innanzi tutto un sentimento di rammarico che provo considerando che le condizioni eccezionali in cui oggidì versa il Senato, non ci consentano una discussione piena, larga e adeguata alla gravità dell'argomento. Tuttavolta questo sentimento di sconforto viene temperato alquanto dal concorso autorevole che prestavano all'opera del vostro Ufficio Centrale due egregi Colleghi nostri, l'onorevole Maggiorani e l'onorevole Conforti. Ed io rispondendo in pria all'onorevole Conforti, della cui amicizia altamente mi onoro, lo ringrazio di avermi porto una occasione desiderata, l'occasione cioè di sgombrare ogni equivoco, ogni dubbio che per avventura avrebbe potuto sorgere da alcune frasi che mi caddero dalla penna nella Relazione, e che avrebbero potuto destare il sospetto che, criticando io una certa ostinata tendenza

ad esagerare le diffidenze, i sospetti, lo scredito contro l'istituto dei Giurati, avessi inteso di fare allusioni personali.

Questo era assolutamente alieno dai miei intendimenti; e molto più, riferendomi alla Magistratura, io avrei mancato a me stesso, alla mia coscienza, alle più volgari convenienze, se avessi pensato solo di porre in suspizione la Magistratura, cui vado orgoglioso di appartenere.

Per altro mi è grato che le parole dell' uno e dell'altro abbiano pienamente ravvalorato il pensiero informante le modificazioni che il vostro Ufficio Centrale ha creduto di recare al progetto di legge.

Noi pensammo che una riforma aspettata, invocata ormai dall'opinione pubblica perplessa ed incerta, si dovesse presentare in tale aspetto e con tale efficacia da riabilitare, dirò così, lo istituto dei Giurati, e che fosse supremo interesse di mostrare che desso non merita né le lodi superlative dei suoi apologisti, né d'altra parte quelle detrazioni sistematiche che giungono sino a farlo considerare come negazione della giustizia; imperocché entrando in questa via, o Signori, io credo che l'istituto dei Giurati ne andrebbe compromesso tanto da spegnersi e sparire. (*Segni d'approvazione*)

Che se questo avvenisse, allora io non so, se mettendoci per questa china fatale non verrebbe pure il giorno in cui si giugnesse a porre in forse, e quasi direi, pentirsi dello stesso regime parlamentare. Sarebbe questo un avvenimento funesto, imperocché il programma e la bandiera onde l'Italia si è fatta, non fu che la bandiera della libertà. (*Segni d'adesione*)

All'onorevole Maggiorani mi duole dover dare risposta poco soddisfacente; ma intendiamoci bene: egli ha espresso e con gran potenza di eloquio e di scienza medica, di cui è maestro, un concetto che per verità nel dominio della scienza pura è inoppugnabile.

Egli ragionava così; come vorreste voi affidare nientemeno che l'estimazione e il giudizio delle questioni tecniche a chi di scienza sa nulla? Come vorreste attribuire alla coscienza volgare dei Giurati la facoltà di ammettere revisioni di perizie a grado della difesa e delle nuove fasi della pubblica discussione, abilitando così i Giurati stessi a scegliere tra il giudizio dei periti consegnato nel processo scritto, ed il nuovo e diverso dei periti ascoltati nella

discussione orale? Qui è appunto il gran pericolo dei verdetti assolutorii che allarmano la coscienza pubblica.

Or bene, io risponderò che questo suo desiderio incontra ostacoli insuperabili, e gli incontra in un doppio ordine di considerazioni.

In primo luogo, mi compiaccio che l'onorevole mio collega Conforti mi abbia in parte già prevenuto.

Ed io a mia volta aggiungerò: Che cosa intenderebbe il Senatore Maggiorani di sottrarre alla estimazione e al giudizio dei Giurati?

Le questioni tecniche: perchè, egli dice, esse stanno al di sopra del volgare livello dell'intelligenza della Magistratura popolare. Ma allora, o Signori, la conseguenza evidentemente sarebbe questa, di capovolgere e distruggere il gran principio, il grande progresso del giudizio orale che rappresenta la splendida vittoria dei tempi moderni sull'insidioso processo Inquisitorio.

Il processo orale si forma sotto gli occhi del pubblico, egli è là in quella lotta giudiziaria a luce di sole che la difesa conserva i suoi diritti imprescrittibili di rifare il processo scritto e rinsanguinarlo, purificarlo secondo i risultati del processo orale e dei nuovi elementi che sorgono dal dibattimento.

E poi ci sarebbe da chiedere se veramente il primo giudizio espresso dai periti nel processo scritto abbia proprio il privilegio della infallibilità.

Questa proposizione, pare a me, non sarebbe facilmente sostenibile. Quindi è che il vostro sistema potrebbe recare offesa alla causa della giustizia.

E d'altra parte, codesto sistema riuscirebbe ad una restrizione esiziale al sacro diritto della difesa.

Aggiungo alle cose dette un'altra considerazione, la quale ha pure il suo valore, perchè mette capo a precedenti storici.

Niuno ignora che in Francia, quando la prima volta, nel 1791, l'Assemblea Costituente decretava l'istituzione dei Giurati, ci pose a fianco precisamente il Giuri speciale, perchè, lo consentirà l'onorevole Senatore Maggiorani, il suo pensiero non potrebbe altrimenti attuarsi che con l'ordinamento del Giuri Speciale. Ebbene, l'esperimento del Giuri Speciale fu fatto, e la prova riuscì infelicissima, tanto che il Codice d'istruzione criminale del 1810 eliminava e sop-

primeva addirittura il Giurì Speciale. Nè si potrebbe opportunamente invocare l'esempio dell'Inghilterra e degli Stati Uniti d'America; colà il Giurì Speciale impronta un'organizzazione tutta propria che, se la brevità del tempo me lo concedesse, mi farei a svolgere intera. Mi restringo quindi a mantenere l'incompatibilità assoluta del giudizio orale che informa l'attuale procedimento, col sistema propugnato dall'onorevole Maggiorani, ond'è che l'Ufficio Centrale non potrebbe punto accettarlo.

A queste considerazioni, o Signori, se ne aggiunge un'altra che io ampiamente ho svolto nella mia Relazione, vale a dire la posizione delicata in cui si è dovuto collocare il vostro Ufficio Centrale nel recare alcune modificazioni ad uno schema di legge la cui iniziativa si era data alla Camera elettiva. Noi, solleciti della dignità del Senato, abbiamo creduto che il Senato non potesse assolutamente lasciar passare tal quale il progetto di legge uscito dalla discussione della Camera elettiva, pur rendendo omaggio agli eminenti giuristi e pubblicisti che danno decoro alla nazionale Rappresentanza.

Ma d'altra parte stimammo partito di prudenza e di temperanza lo entrare in un sistema di conciliazione, il quale sortisse veramente il fine di emendare alcuni vizii e talune lacune; senza però rifare e turbare l'economia generale del progetto già votato dalla Camera dei Deputati.

Se noi dunque intendessimo ora di entrare in una via più radicale, se noi non volessimo tener conto di queste convenienze, noi rischieremo addirittura di seppellire questo progetto di legge, eccitando una reazione nell'altro ramo del Parlamento.

Tenendoci invece in questa prudente riserva, noi confidiamo che la Camera dei Deputati non ci negherà un ricambio di fiducia e di concessioni. Così questa riforma, che risponde ad un voto universalmente sentito, non sarà indugiata più oltre.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ho chiesto la parola solamente per iscagionare il Governo da un rimprovero che potrebbe conseguire da alcune parole dell'onorevole Relatore, quando fossero intese in un senso più

largo, di quello che, credo, fosse la sua intenzione.

Non vi è alcuna ragione statutaria, tranne che per le leggi speciali di finanza, per le quali l'iniziativa di un progetto di legge debba venire nell'una piuttosto che nell'altra Camera del Parlamento; ed il Governo nel pigliare l'una o l'altra via deve regolarsi secondo un complesso di criterii e di circostanze.

Un progetto di legge attinente all'Amministrazione della giustizia penale, anzi, il progetto che pone le fondamenta all'Amministrazione della giustizia penale, è stato appunto dal Governo presentato per iniziativa in quest'illustre Consesso.

La Camera dei Deputati è anch'essa soggetta al pericolo di errare; ma perchè essa discute con maggior calore le quistioni, perchè essa ha un'emanazione diversa dalla nostra, perchè alimenta partiti politici più accesi e più vivaci che non sieno in questa Camera, non consegue che venga meno ai riguardi della giustizia, e posponga le considerazioni del pubblico bene ad interessi elettorali o di partito.

Io credo per certo che l'onorevole Senatore Vacca.....

Senatore VACCA, *Relatore*. Domando la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. .... non abbia voluto dire questo; ma come l'onorevole Senatore Conforti ha creduto, in questa seduta, di dover pigliar la parola per iscagionar se medesimo da una esagerata ed erronea interpretazione che si dava ad un giudizio da lui pronunciato intorno all'istituzione della giuria; così in nome del Governo ho creduto necessario di fare queste dichiarazioni rispetto all'azione dell'altro ramo del Parlamento, il quale è, non meno di questo, essenziale alla vita costituzionale.

PRESIDENTE. Non occorre rammentare l'indipendenza assoluta di ogni ramo del Parlamento; nè si deve mai pensare, qualunque sia la parola che possa esser pronunciata nell'una o nell'altra Camera, che sia stata detta a detrimento dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento, poichè se la Camera porta tutto il rispetto al Senato, questo porta l'uguale rispetto che è dovuto alla Rappresentanza della nazione.

Senatore VACCA, *Relatore*. Io ringrazio l'onorevole signor Presidente, che ha già interpretato il sentimento dell'animo mio. Io non intendevo

punto esprimere il benchè menomo sospetto sulla piena e schietta indipendenza della Rappresentanza nazionale; che se io lo avessi solo pensato, sarei veramente stato oblioso di quel profondo sentimento di delicatezza e di riverenza che professo all'altro ramo del Parlamento. Ho creduto però di rivendicare la dignità del Senato; e questo, o Signori, l'ho fatto pensatamente, perchè in verità io son convinto che tutti noi siamo solleciti a tenere alto il decoro e il prestigio del primo Corpo politico dello Stato.

È questo sentimento, ne son certo, troverà eco e adesioni in tutti gli onorevoli miei Colleghi, siano o non siano presenti in quest'Aula. *(Segni d'adesione)*

**MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.**

Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.**

Io desidero solo di fare una breve dichiarazione.

Sono lieto di aver fatto testè alcune osservazioni sulle parole pronunciate dall'onorevole Senatore Vacca, avendo esse dato luogo all'onorevole Presidente di fare dichiarazioni degne dell'alto suo concetto costituzionale, e del grande suo patriottismo.

Mentre obbedisco volentieri alle raccomandazioni di lui, mi sia tuttavia lecito soggiungere, che se i grandi pubblicisti sono d'avviso che anche i puri governi democratici non possano sussistere e prosperare senza due Camere, le quali siano ugualmente rispettate ed ugualmente influenti, nessuno dubitò mai, che in un Governo retto a monarchia rappresentativa due Camere siano necessarie, e che il Senato sia il primo Corpo politico del paese.

Di questa verità è sopra tutti persuaso il Mi-

nistero; nè esso crede aver fatto cosa alcuna, non consentanea all'altissimo rispetto che professa al Senato, del quale io mi glorio di far parte, alla dignità ed alla legittima influenza di esso.

**PRESIDENTE.** Prego a non tener conto di qualche parola detta in un momento di calore. Ognuno di noi sa benissimo che la dignità del Senato sta nei suoi atti e nel rispetto al quale ha diritto.

Spero che sia chiuso questo incidente.

Essendo l'ora avanzata ed dovendosi procedere allo spoglio della votazione, prego i signori Segretari a volere eseguirlo.

*(I Senatori Segretari fanno lo spoglio dei voti.)*

#### Presentazione di un progetto di legge.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento per la tumulazione delle ceneri di Carlo Botta nel tempio di Santa Croce in Firenze.

**PRESIDENTE.** Do atto al signor Ministro dell'Interno della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Annunzio con rammarico che dallo squittinio seguito essendo risultato che il Senato non è in numero si dovrà ripetere la votazione nella seduta di domani che si terrà alle ore 2, onde proseguire la discussione del progetto di legge per modificazioni all'ordinamento de' giurati.

La seduta è sciolta (ore 6).